



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 59

Del, 17/2/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto del Commissario Prefettizio del 12 gennaio 2012 prot. n. 1096)

VISTA la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato, redatta a seguito di sopralluogo congiunto con personale di questo settore, pervenuta in data 01.10.2010 prot. 41611, dalle quale si rileva che il Sig. SQUECCO Roberto, nato a Capaccio (Sa) il 14.10.1966 e ivi residente alla Via Laura, 224, quale accomodatario della società "Lido Kennedy di Roberto SQUECCO & C. S.a.s." ha posto in essere allo stabilimento balneare denominato "Lido Kennedy", sito in località Laura, su area distinta in catasto al foglio di mappa n. 9 part.lla n. 1 del Demanio Pubblico dello Stato;

VISTO l'esito del sopralluogo dal quale risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in:

- 1) Pergolati in legno e ferro posti lungo i percorsi pedonali a nord e a sud del corpo centrale dello stabilimento balneare;
- 2) Realizzazione di un vano forno per pizze con antistante bancone in ferro e marmo in luogo delle previste e assentite cabine spogliatoio;
- 3) Realizzazione di uno spazio adibito a docce con rivestimenti ceramici in luogo delle previste e assentite cabine spogliatoio;
- 4) Realizzazione di percorsi pedonali al lato nord del corpo centrale con mattonelle in ceramica;
- 5) Realizzazione di area pavimentata al lato nord del corpo centrale ottenute con riporto di terreno vegetale e delimitate da muro in tufo nonché di spazi ricreativi con installazione di n. 02 chioschetti in legno;
- 6) Realizzazione di aree a prato sul lato sud del corpo centrale ottenute con riporto di terreno vegetale e delimitate da muro in tufo;
- 7) Realizzazione di rampa di scale e parapetti in muratura rivestiti con marmi e pavimentazioni ceramiche posta alla fine del percorso pedonale a nord del corpo centrale per la discesa sull'arenile.

RILEVATO:

Che detta area nel vigente P.R.G. approvato, con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 del 13/01/1992, è destinata alla seguente tipologia urbanistica F5 Arenili:

Che le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447);
- b) Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 e 142 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- c) Riserva Foce Sele-Tanagro (L.R. 1.9.1993, n. 33 e s.m.i, istituita con D.G.R. n. 1540 del 24.4.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9.6.2003);
- d) Z.P.S. e S.I.C. (Direttiva 92/43/CEE recepita con D.M. 3 aprile 2000, modificata con Delibera di C.C. n. 31 del 27.5.2002 e approvata con D.G.R. n. 3431 del 12.7.2002);
- e) Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267);

CONSIDERATO che le opere de quo sono state realizzate su proprietà pubblica demaniale in assenza di concessioni e autorizzazioni, e sono quindi da ritenersi completamente abusive che per le loro caratteristiche sono dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo e quindi si con-

figurano come interventi di nuova costruzione ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 17 delle Nta. Del vigente Prg., per le quali è sempre richiesto titolo abilitativo;

Che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 la realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle opere edilizie abusive, sine titulo e delle innovazioni non autorizzate di cui in premessa;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli articoli 42, 47, 54, 1161 e 1164 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO gli articoli 27, 31 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

AI SENSI del combinato disposto dell'art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 54 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

ORDINA

Al Sig. SQUECCO Roberto, quale accomodata rio della società "Lido Kennedy di Roberto SQUECCO & C. S.a.s." come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese, a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, Al Sig. SQUECCO Roberto, quale accomodatario della società "Lido Kennedy di Roberto SQUECCO & C. S.a.s.", innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Agenzia del Demanio di Napoli;
- c) Ente Riserva "Monti Eremita - Marzano" e "Foce Sele - Tanagro" di Contursi Terme;
- d) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- e) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- f) Al Commissario Prefettizio, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- g) Al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;
- h) Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza;
- i) Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
- j) Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce di Foce Sele.

COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è il geom. Dean Auricchio;

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

G/DL

Il Responsabile del Settore
Arch. Rodolfo SABELLI

